

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPINIA
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA

Articolo 1 (Oggetto e finalità del Regolamento)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle strutture per la Prima Infanzia del Consorzio, cioè di quei servizi educativi per minori da 0 a 3 anni, orientati a favorire adeguati percorsi educativi ai bambini ed alle bambine ed a migliorare la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e cura del sé dei genitori.

Il servizio può corrispondere ad uno o più dei seguenti interventi di cui al nomenclatore delle Linee guida regionali (DGRC n. 1403 del 27/07/07) e al Piano straordinario dei servizi per la prima infanzia (DGRC n. 2067 del 23/12/08):

a) Nido d'Infanzia, codice B1;

b) Servizi integrativi al nido, codice B2;

c) Ludoteca per la prima infanzia, codice B3;

Nello specifico il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione e l'erogazione del servizio, nonché i criteri di accesso ad esso, al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, efficacia ed efficienza della gestione e qualità del servizio e dei rapporti con gli utenti.

Ispirandosi al principio di sussidiarietà, si promuove e sostiene l'iniziativa di altri enti e di soggetti pubblici o privati, anche in forma associativa. Tali attività vanno integrate con il presente servizio, anche mediante la sottoscrizione di appositi atti di concertazione. Si persegue, ad esempio, l'integrazione con le Sezioni Primavera di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 630 (legge finanziaria per il 2007).

Le organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91, della Legge Regionale n. 9\93, della L. 328/00, del D.P.C.M. 30.03.01, della D.G.R.C. 1079/02 e della L.R. 11/07, sono valorizzate per l'apporto che sono in grado di dare al presente servizio e in generale al sistema di interventi e servizi sociali su base territoriale.

Articolo 2 (Obiettivi – Prestazioni)

Le strutture per la prima infanzia, pur nelle loro differenti tipologie, rispondono ad obiettivi e caratteristiche comuni:

1. offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità affettive e sociali;

2. consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare, attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure dotate di specifica competenza professionale, diverse da quelle parentali;

3. sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, in un quadro di pari opportunità tra i sessi.

Le attività principali delle strutture sono le seguenti:

- accoglienza dei bambini, dei loro genitori o degli adulti accompagnatori;
- aggregazione e socializzazione;
- gioco guidato e libero;
- attività laboratoriali manuali ed espressive;
- attività di prima alfabetizzazione;
- animazione teatrale e musicale;
- somministrazione pasti;
- riposo.

Le strutture promuovono e valorizzano la funzione educativa del gioco, per uno sviluppo armonico e completo della loro personalità. Le attività offrono ai bambini occasioni di gioco socializzato ed al genitore di partecipare, in alcuni momenti,

insieme al bambino, alle attività ludico-ricreative dalle quali attingere nuove risorse a sostegno del proprio ruolo di educatore e sperimentare la qualità delle relazioni affettive.

Si svolgeranno, inoltre, attività di informazione e formazione per i genitori con incontri periodici.

Articolo 3 (Diritto alle prestazioni – Destinatari del servizio)

Sono utenti del servizio i minori di età compresa tra 12 e 36 mesi, residenti nei Comuni aderenti al Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia: Andretta, Aquilonia, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montella, Monteverde, Morra De Sanctis, Nusco, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Senerchia, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina.

Il presente Regolamento, tuttavia, si applica anche ad altri minori italiani, ai minori di stati appartenenti all'Unione europea, ai minori stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e agli apolidi, residenti, domiciliati o temporaneamente presenti nel territorio del Consorzio.

In tale caso, qualora si verifichi la necessità di erogare il servizio che non possa essere soddisfatta dal comune italiano o dallo stato estero di appartenenza, ci si riverrà su tali soggetti secondo quanto previsto dalla legislazione o da accordi bilaterali.

In maniera indiretta sono destinatarie degli interventi le famiglie dei minori beneficiari.

Articolo 4 (Modalità di erogazione del servizio – Finanziamento)

Titolare del servizio, per tutti i Comuni dell'Ambito A 2, è il Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia, che ne affida la gestione ad enti terzi in possesso dei requisiti di legge, mediante gara di appalto ad evidenza pubblica o altra modalità di affidamento prevista dalla normativa vigente.

Il servizio è finanziato con risorse del FSR (Fondo Sociale Regionale) o di altra provenienza, erogate dalla Regione Campania ai sensi del Piano Sociale Regionale o di misure POR, con le quote di adesione al Consorzio da parte dei Comuni e con eventuali compartecipazioni da parte delle famiglie dei minori destinatari.

Il servizio viene erogato presso strutture di proprietà comunale che i Comuni concedono in comodato d'uso al Consorzio per realizzarvi le attività pubbliche previste dai progetti esecutivi L. 328/00.

Le modalità di funzionamento delle strutture sono, per quanto possibile, gestite in modo partecipativo con gli utenti.

Le attività sono svolte in gruppi composti da un numero massimo di 10 minori, preferibilmente aggregati per classi di età. Le strutture pianificano le attività in base alle esigenze e agli interessi degli utenti. Tutte le loro attività sono aperte al territorio.

Le strutture sono aperte per almeno 20 ore settimanali, in genere in orario antimeridiano, cercando di garantire la più ampia adattabilità alle esigenze delle famiglie. Sono tuttavia possibili, in relazione alle varie tipologie di servizio di cui all'articolo 1, fasce di apertura diversificate, sia in orario antimeridiano che pomeridiano.

Il servizio è garantito durante tutto l'arco dell'anno solare, escluse le festività e uno o più periodi di chiusura in occasione del Natale e del periodo estivo.

Articolo 5 (Requisiti delle strutture)

I requisiti delle strutture sono conformi alle prescrizioni del Regolamento della Regione Campania di cui al DPGR n. 16 del 23/11/2009 e ss.mm.ii.

L'ammissione dei minori è condizionata dalla capacità di accoglienza delle strutture e dunque il numero di minori da poter ospitare in ciascuna di esse è determinato autonomamente per ciascun Comune.

La capacità di accoglienza è stimata sulla base di valutazioni tecniche e organizzative, legate alla specificità di ogni singola struttura, effettuata da un esperto del settore per conto del Consorzio. A dette valutazioni è fatto obbligo attenersi per l'ammissione dei minori, dunque all'atto di redigere i verbali di ammissione da parte dell'apposita

commissione. A tal fine, la commissione stessa stila anche un elenco dei richiedenti, in base all'ordine di arrivo al protocollo del Consorzio, e ne tiene conto per individuare gli aventi diritto in caso di eccedenza di richieste rispetto alla capacità di accoglienza delle strutture. L'elenco funziona per scorrimento.

Articolo 6 (Requisiti e modalità di ammissione al servizio)

L'ammissione al servizio avviene su richiesta presentata al Consorzio da parte del genitore o tutore del minore;

L'ammissione, inoltre, avviene d'ufficio, previa autorizzazione del genitore o tutore del minore, sulla base di informazioni di cui venga a conoscenza il Consorzio nell'ambito della propria attività di presa in carico, ovvero sulla base di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In quest'ultimo caso il Consorzio si riserva la facoltà di non applicare l'articolo 7 in merito alla compartecipazione economica, qualora vi siano motivate ragioni di indigenza del nucleo familiare.

La domanda di ammissione è compilata su apposito modello predisposto dal Consorzio, allegato al presente regolamento e corredata, per ogni singolo iscritto, da attestazione ISEE.

L'ammissione al servizio è disposta con atto del Direttore/Coordinatore, il quale approva la valutazione effettuata dai competenti organi tecnici del Consorzio e trasmette l'elenco degli iscritti all'ente gestore, tramite il Referente di Area competente.

Articolo 7 (Compartecipazione)

Per il servizio è prevista la compartecipazione economica degli utenti, in misura proporzionale alla situazione scaturente dalla certificazione ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), da presentarsi sottoforma di dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale, a norma della L. 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni. I modelli tipo e le istruzioni per la compilazione sono stabiliti dal DM 29 luglio 1999 e dal DPCM 18/05/01.

La quota mensile è così determinata:

ISEE fino a € 5.000,00: € 30,00;

ISEE da € 5.000,01 a € 10.000,00: € 40,00;

ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00: € 50,00;

ISEE da € 15.000,01 a € 20.000,00: € 60,00;

ISEE da € 20.000,01 a € 25.000,00: € 70,00;

ISEE da € 25.000,01 a € 30.000,00: € 80,00;

ISEE da € 30.000,01 a € 35.000,00: € 90,00;

ISEE oltre € 35.000,01: € 100,00.

L'ammontare del contributo è disposto con atto del Direttore/Coordinatore del Consorzio al momento dell'ammissione.

La quota di compartecipazione alla spesa è preventivamente comunicata e sottoscritta dal genitore/tutore del minore prima dell'immissione.

Il Consorzio si riserva la facoltà, a fronte di inadempienze dell'obbligo di contribuzione, di sospendere il servizio e di agire per il recupero delle somme necessarie, in virtù dei principi di necessità e di esecutorietà degli atti amministrativi.

Le fasce della compartecipazione alle spese possono essere aggiornate con atto del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e tenere conto di ogni disposizione legislativa in materia.

Qualora si verificano particolari situazioni che impediscono la frequenza del minore e/o la rinuncia al Servizio:

1. La retta mensile rimane fissa indipendentemente dai giorni di frequenza del bambini/a.
L'eventuale ritiro definitivo dal servizio in corso d'anno dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno 10 giorni e comporta il pagamento della retta per il periodo di effettiva frequenza.

2. In caso di assenza dell'iscritto ad una delle suddette strutture per la Prima Infanzia per un intero mese, la retta dovrà essere comunque corrisposta per il mantenimento del posto, con la riduzione del 30% della quota prevista.

Articolo 8 (Personale)

Il personale impiegato nei Centri Prima Infanzia rispetta i requisiti di cui al nomenclatore delle Linee guida regionali – DGRC n. 1403 del 27/07/07. Le figure professionali sono le seguenti:

Educatori professionali;

Operatori di infanzia;

Animatori sociali.

Per ciascun centro sono presenti almeno due operatori.

Il Coordinamento operativo del servizio è garantito da personale fornito dall'ente terzo affidatario, mentre la supervisione generale è in capo al Referente dell'Area Minori del Consorzio.

L'erogatore del servizio è tenuto ad osservare tutte le linee guida, le direttive organizzative, le circolari, i protocolli, i regolamenti, le istruzioni e comunque tutti gli atti di indirizzo che vengono elaborati dal personale del Consorzio, eventualmente offrendo la piena collaborazione nell'offerta di soluzioni tecniche ed economiche di piena soddisfazione degli utenti.

Il Consorzio può impiegare nelle strutture anche i volontari in servizio civile nazionale o coloro che effettuano un periodo di tirocinio formativo o volontario presso l'ente.

Articolo 9 (Cessazione, sospensione del servizio)

Il servizio cessa in caso di:

rinuncia scritta da parte del genitore/tutore del minore;

ricovero in istituto;

superamento del limite di età.

Il servizio può essere sospeso temporaneamente sulla base della valutazione di nuove necessità o cambiamenti intervenuti, ovvero su richiesta del genitore o tutore.

Il servizio può essere altresì sospeso in caso di necessità di adeguamento degli immobili agli standard normativi vigenti.

Articolo 10 (Monitoraggio e valutazione – Controllo)

Il personale del Consorzio relaziona periodicamente sull'andamento del servizio, secondo i tempi ritenuti più idonei da parte del Direttore/Coordinatore.

L'ente terzo affidatario del servizio relaziona, secondo i tempi stabiliti dal capitolato, dal contratto o dal Referente dell'Area Minori del Consorzio, in merito ai risultati della propria attività.

In considerazione dell'esigenza di garantire la più ampia adattabilità delle modalità di erogazione del servizio alle esigenze delle famiglie, è fondamentale l'attività di monitoraggio costante del servizio, in particolare del grado di risposta ai bisogni rilevati e della qualità degli interventi attivati. A tal fine l'ente terzo affidatario trasmette con frequenza e regolarità gli esiti del monitoraggio.

Verifiche e controlli, anche a campione, sono effettuati dal Consorzio per tutta la durata dell'affidamento, sia presso i luoghi dove si attua il servizio, sia in occasione delle riunioni di équipe, supervisione sui processi, tavoli di concertazione e partecipazione, formazione e aggiornamento. In caso di rilevazione di inadempienze, imperfezioni o difformità circa l'attuazione del servizio, l'ente terzo affidatario ha l'obbligo di ripetere il servizio nei termini indicati dal Consorzio. Nel caso in cui ciò non sia possibile il Consorzio ha la facoltà di applicare le penali previste dal capitolato e dal contratto.

Sulle autocertificazioni rese ai fini dell'erogazione degli interventi previsti dal presente regolamento sono effettuati controlli a campione, mediante l'incrocio con le banche dati di altre pubbliche amministrazioni, ovvero mediante accordi con la Guardia di Finanza.

Articolo 11 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento, dopo il favorevole esame con atto deliberativo del C.d.A., è pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo pretorio on-line ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Articolo 12 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.